

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE 58100**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROSSETO GR VIA SARDEGNA
26/32

Numero REA: GR - 236608

Codice fiscale: 01784390534

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-04-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" del n. 47072 di Raccolta
STATUTO
"Società Cooperativa sociale
58100"

Articolo 1 (denominazione)

È costituita la Cooperativa Sociale denominata "Società Cooperativa Sociale 58100".

Articolo 2 (Costituzione)

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Grosseto (GR).

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie di rappresentanza, con delibera dell'Organo amministrativo.

Articolo 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Titolo II
SCOPO ED OGGETTO

Articolo 4 (Scopo Mutualistico)

La cooperativa in ottemperanza alla L. 381/91, è una cooperativa sociale senza scopo di lucro. Il fine generale della stessa è il perseguimento dell'interesse della società e collettività alla promozione umana, all'integrazione ed inclusione dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio – sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività d'impresa specificatamente indicate nell'art. 5 e finalizzate all'inserimento lavorativo e sociale di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art.1 lett. b) e art. 4 della L. 381/1991, in connessione con i servizi socio – sanitari ed educativi svolti.

La Cooperativa ispirandosi altresì ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale agisce secondo valori di mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, collaborazione con lo Stato e le Istituzioni, persegue obiettivi di partecipazione al mercato del lavoro di tutte le categorie svantaggiate, attivando ogni risorsa e strumento adeguati a garantire i principi di parità ed equità di genere nei processi di sviluppo socio-economico e di innovazione tecnologica, culturale e imprenditoriale della società.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A norma della L. 142/01 e successive modificazioni, il socio della cooperativa può stabilire con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto sociale un ulteriore rapporto di lavoro, in

forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Il regolamento contenente le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci previsto dalla L. 142/01 sarà approvato con decisione dei soci ai sensi della legge medesima.

Articolo 5 (Oggetto sociale)

La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico ed è retta secondo i principi della mutualità prevalente ai sensi di legge e pertanto intende avvalersi prevalentemente, nello svolgimento delle proprie attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

A) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

b.A.1) "servizi socio-educativi, socio-assistenziali, sanitari, di animazione, di sensibilizzazione, di prevenzione, di formazione ed orientamento":

b.A.1.a) assistenza a bambini, garantendone la sorveglianza e la cura, tenendo presenti gli importanti aspetti educativi esistenti nel rapporto bambino - operatore;

b.A.1.b) assistenza domiciliare ad anziani, disabili ed in genere a tutta la popolazione in stato di bisogno;

b.A.1.c) assistenza ai degenti di ospedali e case di cura ed agli ospiti di case di riposo e luoghi di villeggiatura;

b.A.1.d) servizi di trasporto e di accompagnamento di minori, anziani, disabili;

b.A.1.e) gestione di case di riposo per anziani e di tutte le attività ad esse connesse;

b.A.1.f) gestione e/o progettazione di strutture socio-sanitarie ed educative residenziali, semi-residenziali, diurne ed estive per soggetti minori, anziani, disabili psichici e fisici e di tutte le attività ad esse connesse;

b.A.1.g) interventi di sostegno e reinserimento sociale;

b.A.1.h) gestione e/o progettazione di ritrovi, centri sociali, centri di soggiorno e riabilitazione diurni e/o residenziali rivolti a minori, anziani e soggetti svantaggiati;

b.A.1.i) gestione di asili nido e scuole materne;

b.A.1.j) interventi nel tempo libero rivolto a bambini, adolescenti, adulti e anziani, attuati tramite la promozione ed organizzazione di occasioni di incontro, laboratori, spettacoli, giochi educativi e varie altre forme di animazione ed attività socio-culturali e sportive;

- b.A.1.k) interventi di prevenzione ai fenomeni di disadattamento e devianza minorile tramite la creazione e gestione di adeguate strutture quali: centri diurni, ludoteche, laboratori, ecc.;
- b.A.1.l) gestione di un centro servizi: mense, lavanderie, sostegno medico, psicologico, pedagogico e di orientamento al lavoro;
- b.A.1.m) istituzione di un centro studi per la documentazione e la ricerca rivolti all'individuazione delle cause del fenomeno dell'emarginazione, con speciale riferimento al territorio, svolgendo un'opera di efficace prevenzione e di corretta informazione soprattutto nei confronti della famiglia e della scuola;
- b.A.1.n) attività di sensibilizzazione ed informazione rivolta alla comunità locale;
- b.A.1.o) inserimento lavorativo di detenuti/e ed ex detenuti / e inserimento donne vittime di violenza, donne vittime di tratta
- b.A.1.p) inserimento lavorativo di disabili
- b.A.1.q) inserimento stranieri e immigrati
- b.A.1.r) si occuperà di anziani malati, malati oncologici e malati di Alzheimer
- b.A.2) attività di progettazione e formazione;
- b.A.2.a) promozione, progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento, orientamento, perfezionamento, specializzazione, sperimentazione, assistenza tecnica e scientifica;
- b.A.2.b) promozione, realizzazione e gestione di centri didattici e professionali residenziali, finalizzati ad attività di educazione, di istruzione, di formazione, con particolare riguardo alla cooperazione ed all'impresa, sia in Italia che all'estero;
- b.A.2.c) promozione ed organizzazione di corsi e centri istruzione e formazione professionale per la qualificazione, riqualificazione e la specializzazione dei cittadini e dei lavoratori ad ogni livello, con riferimento alle attività ed ai bisogni formativi delle imprese enti e cooperative, per la qualificazione professionale dei lavoratori, anche sulla base delle normative locali, nazionali, comunitarie finalizzate allo sviluppo dei settori produttivi;
- b.A.2.d) organizzazione di conferenze, seminari, congressi, convegni studio, meeting, ricerche ed ogni altra iniziativa inerente;
- b.A.2.e) organizzazione di stages e visite presso aziende, enti, società e cooperative, nei diversi settori economici, in Italia ed all'Estero nonché di un collegamento permanente con scuole di ogni ordine e grado (Università Istituti di Cultura e scientifici, ecc.);
- b.A.2.f) elaborazione e diffusione di fogli di informazione.
- b.A.3) assistenza ai soci nell'esercizio delle loro attività organizzando opportune forme di consulenza, di istruzione professionale e partecipando ad iniziative tendenti a raggiungere lo scopo di una più alta qualificazione della categoria;

B) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi attività di:

- incarichi tecnici e/o manuali per Enti Pubblici e Privati;
- Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, per conto proprio o per conto di terzi;
- attività di trasporto RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;
- attività di gestione di impianti di compostaggio, attività di gestione di altri impianti di stoccaggio, smaltimento e di recupero, fissi e mobili;
- attività di commercio ed intermediazione di rifiuti;
- attività di gestione centri di raccolta;
- servizi di spazzamento ed igienizzazione di strade, parchi, aree, arenili e di ogni altra opera architettonica sia pubblica che privata;
- servizi di pulizia generale, civile e industriale, pubblica e privata, di edifici di ogni tipo quali uffici, appartamenti, fabbriche, negozi, strutture commerciali e professionali in genere, condomini, strutture alberghiere, studi medici, palestre, etc., sia all'interno che all'esterno di tali edifici in forma generale e specializzata;
- esecuzione di disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni, diserbici chimici, espurghi, bonifiche e risanamento ambientale;
- svolgimento di lavoro di giardinaggio, manutenzione e pulizia di aree verdi, giardini e parchi, strade urbane,
 - manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare sia pubblico sia privato, l'appalto, il subappalto e la esecuzione, per conto proprio e di terzi (enti pubblici e privati), di lavori edili ed affini, in particolare di complessi edilizi anche non residenziali, di case per civile abitazione, di edifici industriali e commerciali, di edifici scolastici, di impianti sportivi, di strade, di ponti, di acquedotti, di fognature, di opere di bonifica ambientale, di opere di distribuzione del traffico, di opere di restauro, di impiantistica, di impianti termici ed idraulici, di impianti di ascensori e montacarichi, di impianti di energia alternativa;
- pubblicità e pubbliche affissioni, distribuzione volantini e materiale pubblicitario;
- servizi di portierato di immobili ed accoglienza; servizi di piantonamento a posto fisso; sorveglianze rurali, portuali ed aeroportuali;
- gestione di parcheggi auto e l'attività di ausiliari del traffico, spazi pubblicitari, sportivi e ricreativi;
- autotrasporto e magazzinaggio di beni e merci di qualsiasi natura, per conto di terzi, sia nel territorio nazionale che all'estero, compreso l'espletamento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione delle stesse e potrà effettuare spedizioni ferroviarie, marittime ed aeree;
- progettazione logistica e la distribuzione dei prodotti in proprio e per conto terzi, quali imballaggi, packaging, conservazione, custodia, carico e

scarico, trasporto e/o spedizione mediante l'adozione delle strategie distributive e direzionali di impresa più consone ed idonee all'impresa, al mercato ed alla committenza;

- lavori di facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari, traslochi, imballaggi di mobili, di merci e di qualsiasi altro lavoro di facchinaggio, compreso il montaggio e lo smontaggio di mobili per fiere, congressi, mostre e convegni;
- servizi cimiteriali e tumulazione, inumazione, esumazione e attività connesse, manutenzioni tombe ed arredi cimiteriali;
- servizi di accompagnamento e guida turistica presso musei, parchi, luoghi di interesse storico, artistico, archeologico, comprese le biglietterie;
- servizi di rilevazione dati di contatori gas, acqua, metano ed elettricità a favore di pubbliche amministrazioni e privati;
- organizzazione e gestione di centri di documentazione e archivi e biblioteche privati e pubblici, servizio di agenzia per disbrigo di pratiche, certificazioni ed altre prestazioni affini, nonché servizi di segreteria anche in conto terzi, elaborazione dei dati di ricerche di mercato e questionari;
- progettazione e realizzazione di attività editoriali (escluso quotidiani) mediante l'impiego di tutti i mezzi di comunicazione sociale e di massa (carta stampata, audiovisivi, cine tv, piattaforme web) ivi compresi i news media e l'e-commerce;
- gestione e manutenzione aree protette, servizi di sorveglianza e manutenzione di percorsi naturali;
- produzione, la lavorazione e/o la trasformazione di materie prime, lavorati e semi lavorati ed alimenti in genere, nonché l'importazione ed esportazione delle stesse;
- commercio al dettaglio ed all'ingrosso, anche ambulante, dei prodotti lavorati e semi lavorati, di cui sopra;
- gestione di attività commerciali all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari;
- gestione di laboratori artigianali di lavorazione e produzione di manufatti di ogni genere e tipo;
- rilegatura e restauro di libri e documenti, la realizzazione di cornici, riproduzioni fotografiche e cinematografiche, di prodotti grafici in genere, l'attività di serigrafia, litografia, tipografia, cartotecnica, legatoria, copisteria, disegno tecnico per conto terzi;
- progettazione, realizzazione e stampa di materiale pubblicitario, giornali, opuscoli, depliant informativi ecc.;
- progettazione, realizzazione e gestione siti web, social network ecc;
- realizzazione di attività di calzoleria e pelletteria in genere;
- svolgimento di lavori di tappezzeria in genere;
- lavori di sartoria;
- gestione di attività di tipo artigianale nel settore alimentare in generale esemplificativamente ma non esaustivamente nel settore: pastario, pasticceria, panificazione, vinicolo, oleario, caseario, ortofrutticolo, agro alimentare e gastronomico, zoo-tecnico ed ittico;

- l'attività di gestione di ristoranti, osterie, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili, esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande venga effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, discoteche, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, campeggi ed esercizi simili;
- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcoliche di ogni gradazione e tipo da esercitarsi per ogni e qualsiasi tipologia di esercizio compresi club e circoli privati;
- l'organizzazione di trattenimenti pubblici, di spettacoli, concerti, trattenimenti danzanti di qualsiasi tipologia;
- la gestione di sale da ballo, discoteche, sale da gioco, american bar, locali notturni, night clubs, cabarets, manifestazioni all'aperto od all'interno di strutture ed esercizi simili;
- l'organizzazione di convegni, mostre e manifestazioni culturali in genere, nonché di matrimoni e feste organizzate in genere;
- la gestione di attività ricettive anche operanti nel settore turistico - alberghiero ivi particolarmente comprese le attività di affittacamere, agriturismo, camping, case di riposo, complessi di rilassamento, centri benessere, residenze turistiche e turistico - alberghiere e qualsiasi altro tipo di strutture ricettive per il tempo libero;
- la vendita al dettaglio di alimenti e bevande alcoliche e analcoliche.
- gestione di strutture, spazi, iniziative collettive di interesse artistico, culturale, musei, biblioteche, visite guidate, fiere, manifestazioni sportive e culturali:
- gestione di canili con relativa assistenza sanitaria; l'assistenza, la tutela e la prevenzione del randagismo; l'allevamento di animali; l'allevamento di cani di razza; pensione, dog-sitting, trattamenti di cura e di bellezza per animali di affezione; la sterilizzazione e toelettatura degli animali di affezione; l'attività di addestramento cani; la promozione e l'organizzazione di programmi di educazione al rapporto con gli animali; la promozione e l'organizzazione di campagne di adozione; l'informazione contro il fenomeno dell'abbandono;
- coltivazione, produzione, raccolta e commercializzazione di prodotti agricoli e floreali;
- promozione di corsi di formazione professionale con contributi pubblici e privati;
- gestione, organizzazione, amministrazione contabile e del personale, organizzazione aziendale per conto terzi e trattative di qualsiasi genere, la produzione e la personalizzazione di strumenti informatici per la gestione, l'organizzazione ed il controllo dei processi aziendali.
- Elaborazione dati;
- Servizi di contact center e call center.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I, per lo

svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare, mobiliare commerciale, finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale secondo i criteri e i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà operare con terzi nello svolgimento della propria attività mutualistica.

Titolo III SOCI COOPERATORI

Articolo 6 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- 1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- 2) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- 3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale.

Possono essere soci cooperatori tutti i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell'articolo 4 della legge 381/1991, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e volume di lavoro disponibile;

- b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti previsti dalla legge;
- c) soci "categoria speciale" come dettagliato dall'art. 2527 del codice civile e nell'art. 7 del presente statuto.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche che condividano gli scopi della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Possono essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, cfr art. 2527 del codice civile.

Articolo 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori alla cui lettera a) del precedente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto che intendono completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti della legge, verrà fissata in apposito regolamento, in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, salvo l'eventuale risarcimento del danno con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre quelle individuate dall'art. dedicato all'esclusione del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art.6 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Articolo 8 (Domanda di ammissione)

Per diventare socio della cooperativa è indispensabile avere i seguenti requisiti:

- aver compiuto 18 anni di età;
- avere la cittadinanza italiana, oppure essere residenti in Italia da almeno 5 anni;

Se trattasi di persona fisica che intende essere ammessa come socio, dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta (unita al documento d'identità valido e all'eventuale permesso di soggiorno) contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di socio a cui intende essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e da quanto previsto dal presente Statuto;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare le disposizioni relative alla clausola arbitrale, prevista dagli art. 41 e ss. del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),c),d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione (assieme alla visura camerale ed ai poteri di firma) dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona, in riferimento alla persona giuridica che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo i criteri non

discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Articolo 9 (Obblighi del Socio)

I soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale sopraprezzo della quota sociale deciso dall'assemblea dei soci;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione.
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci, e/o PEC indicata, la variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi alla Cooperativa con lettera raccomandata AR o a mezzo PEC.

Articolo 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, per causa di morte (se il socio è persona fisica), di scioglimento o liquidazione (se il socio è diverso da persona fisica).

Articolo 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata AR /PEC alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al

Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi art.41 e seguenti del presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato entro il 31/12 dell'anno di riferimento del recesso. Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 12 (Esclusione)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza, comunque nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nei regolamenti ai sensi dell'art.6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- f) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- g) che compia gravi e reiterate violazioni dello Statuto e del Regolamento;
- h) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio potrà proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt.41 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Articolo 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata AR /PEC. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al Collegio arbitrale regolato dagli artt.41 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo di raccomandata AR /PEC entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 14 (Liquidazione)

Il socio receduto od escluso e gli eredi legatari del socio defunto, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme interamente versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata AR/PEC, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il 31/12 dell'anno in cui ha avuto luogo il recesso, l'esclusione od il decesso, e sarà liquidata a seguito dell'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento.

Il pagamento della quota liquidata ai sensi del primo comma, dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva indivisibile.

Articolo 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Titolo IV SOCI SOVVENTORI

Articolo 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Articolo 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a € 1.000,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 21, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Articolo 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Articolo 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea dei soci che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione

Articolo 20 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

1 voto fino a 1.000 euro di capitale sottoscritto;

2 voti oltre 1.001 euro e fino a 10.000 euro di capitale sottoscritto;

3 voti oltre 10.001 euro e fino a 20.000 euro di capitale sottoscritto;

4 voti oltre 20.001 euro e fino a 30.000 euro di capitale sottoscritto;

5 voti oltre 30.001 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna

Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Titolo V

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal Capitale Sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, del valore nominale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuna, nonché da quote nominative trasferibili di importo unitario di cadauna € 1.000,00 (mille/00) riservate ai soci sovventori, da destinare alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluiti nel Fondo per il potenziamento aziendale come dettagliato nell'art. 17;
- c) dalla riserva legale indivisibile formata con utili di cui all'art.25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) dal fondo sovrapprezzo quote ~~soci-cooperatori~~ non rimborsabile;
- f) da eventuali riserve costituite con oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero alla Società.

Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Articolo 22 (Divieto distribuzione riserve)

È vietata la distribuzione delle riserve tra i soci sia durante la vita della Cooperativa sia al suo scioglimento anche ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 12 della L. 904/1977 e successive disposizioni attuative e modificative.

Articolo 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote sono incedibili, laddove un socio volesse uscire dalla cooperativa, potrà recedere e chiederne il rimborso come indicato da statuto.

Articolo 24 (Rateizzazione versamenti)

Le quote sociali sottoscritte potranno essere versate anche ratealmente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VI

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO,

DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Articolo 25 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

A tal fine in ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redenzione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Gli amministratori e i sindaci, se nominati, debbono indicare specificamente nelle loro relazioni i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico e nella nota integrativa al bilancio documentano la condizione di prevalenza delle mutualità evidenziando contabilmente i parametri previsti dall'art. 2513 del Codice Civile.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare utili, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Articolo 26 (Ristorni)

I ristorni, qualora lo consentano delle risultanze delle attività mutualistica, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci e sono inseriti nel conto economico.

I ristorni vengono approvati dall'assemblea, la quale ne determina i criteri e le modalità di ripartizione tramite l'approvazione di un regolamento dedicato

Titolo VII ORAGNI SOCIALI

Articolo 27 (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

Articolo 28 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea dei soci deve effettuarsi mediante lettera raccomandata AR o PEC o mail o foglio di convocazione esposto in sede e firmato da tutti i soci, inviata/notificata almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno

diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i membri dell'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea è convocata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro centottanta giorni nei casi previsti dall'art. 2364 del Codice Civile.

Articolo 29 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) determina il sovrapprezzo che deve versare il nuovo socio, tale importo sarà destinato a specifico fondo indivisibile ex art. 21;
- 3) delibera sulla emissione di quote destinate ai soci sovventori stabilendone importi ed i caratteri di cui al precedente art. 20, nonché sui voti spettanti secondo conferimenti;
- 4) procede alla nomina degli Amministratori;
- 5) procede alla eventuale nomina ~~di~~ dei membri dell'organo di controllo;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai membri dell'organo di controllo;
- 7) approva i regolamenti interni;
- 8) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione di diritti dei soci. Tale verbale dovrà essere redatto da un notaio;
- 9) provvede alle modificazioni dell'Atto Costitutivo;
- 10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori;
- 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo crede necessario.

Articolo 30 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare; in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti presenti e rappresentati all'adunanza, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati (il collegamento solo in via audio non è consentito) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in un'altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, valgono le stesse maggioranze.

Articolo 31 (Votazioni e Voto)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno da novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti della quota sottoscritta, di cui 21.

Le modalità delle votazioni saranno normalmente con il sistema della alzata di mano o con altro metodo stabilito dall'Assemblea.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio della stessa categoria: es. lavoratore con lavoratore.

I voti dei soci sovventori non potranno mai superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta da Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente e in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea, col voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea, il Segretario può essere un non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo in quanto il verbale è redatto dal Notaio. Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 33 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice presidente, se non vi ha provveduto l'Assemblea.

Articolo 34 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti di più poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea per legge.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Esso può deliberare pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può, perciò, anche deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative o ad organismi federativi, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa.

Il Consiglio può nominare il Direttore e Comitati Tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 35 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera/mail/PEC/raccomandata AR/comunicazione controfirmata in bacheca da spedire/espore non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri ed i membri dell'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

La convocazione può anche essere effettuata con altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova della avvenuta ricezione. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione audio-videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde

consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tale caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa.

Articolo 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancata sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dai membri dell'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimanere in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche. In ambito dell'assemblea gli amministratori possono rinunciare al compenso, e formalizzare nel verbale tale decisione.

Articolo 38 (Rappresentanza)

La firma e la rappresentanza legale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Può rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti Pubblici e Privati.

Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e contro ricorsi anche alla Suprema Corte di Cassazione, nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società davanti ad altri organi giurisdizionale ed amministrativi.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali ed altri Istitutori.

Il presidente, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori

oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza o nell'assenza di esso, a un consigliere designato dal Consiglio.

Il consiglio di amministrazione può delegare talune sue attribuzioni, ad esclusione di quelle previste dall'art. 2381, 4 c., cod. civ.

Articolo 39 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409*bis* del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'articolo 2477 del codice civile.

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

TITOLO VIII

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 40 (Requisiti mutualistici)

Non possono essere distribuiti ai soci dividendi in misura tale da superare il limite percentuale massimo previsto dalle leggi vigenti per il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 26 D.L. C.P. n. 1577/47. Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Articolo 41 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili anche quando sia oggetto di controversia la qualità del socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 42 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000,00. ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla eventuale associazione di appartenenza. In difetto di arbitrato, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n.5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il nodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art.36 del D. Lgs. n.5/03. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.3 comma 2, D. Lgs. n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. O in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 43 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita

agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X SCIOGLIMENTO

Articolo 44 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 45 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto al seguente ordine:

- al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.02.92 n.59.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46 (Regolamenti)

L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste in precedenza per le assemblee.

Articolo 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.TO: ESPOSITO SUSI

F.TO: EMANUELE SCHIOPPA

F.TO: FAILLI PAOLA

F.TO: ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE IN ENTRATA GIUSTA AUTORIZZAZIONE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA PROTOCOLLO N. 33242
DEL 12 LUGLIO 2016. COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL
D.P.R. N. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

ATTO NON ANCORA REGISTRATO